

REGOLAMENTO DEL PRESTITO OBBLIGAZIONARIO
"BANCA di CESENA Credito Cooperativo di Cesena e Ronta srl 28.02.2005-28.02.2025 ZC"
ISIN ITIT0003810923

Articolo 1 - Importo e titoli

Il prestito obbligazionario "BANCA di CESENA Credito Cooperativo di Cesena e Ronta srl 28/02/2005 - 28/02/2025 ZC" codice ISIN IT0003810923, emesso nell'ambito dell'attività di raccolta del risparmio per l'esercizio del credito, è di un importo massimo Euro 10.000.000 ed è costituito da obbligazioni del valore nominale di Euro 1.000 e multipli di 1.000. Importo massimo sottoscrivibile euro 100.000 nominali per ogni singolo investitore. **Il prestito è riservato a tutti i possessori di titoli argentini oggetto dell'offerta di scambio proposta dalle Autorità Argentine che decidono o hanno deciso di vendere (dalla data di inizio dell'offerta) i titoli sul mercato entro la data di conclusione dell'offerta. I possessori di questi titoli dovranno averli in portafoglio dalla data di default.** Le obbligazioni sono ammesse al sistema di amministrazione accentrata della Monte Titoli Spa in regime di dematerializzazione ai sensi del Decreto Legislativo 24 giugno 1998, n. 213.

Articolo 2 - Modalità di sottoscrizione

Le obbligazioni potranno essere sottoscritte presso gli sportelli della BANCA di CESENA Credito Cooperativo di Cesena e Ronta srl fino al 28 giugno 2005. Il collocamento potrà essere chiuso senza preavviso a discrezione dell'emittente e comunque per integrale sottoscrizione dei titoli prima del 28 febbraio 2005.

Articolo 3 - Godimento

Il prestito ha godimento 28 febbraio 2005.

Articolo 4 - Durata

La durata del prestito è di 240 mesi, che decorrono dal 28 febbraio 2005 e pertanto sarà integralmente rimborsato il 28 febbraio 2025.

Articolo 5 - Prezzo di emissione

Le obbligazioni sono emesse al prezzo di 30,00 per valore nominale minimo di Euro 1.000 e multipli di 1.000.

Articolo 6 - Interessi

La differenza fra l'importo da rimborsare alla scadenza (28 febbraio 2025) ed il prezzo di emissione (28 febbraio 2005) rappresenta interessi pari al 6,2047491% annuo lordo composto (netto 5,4291554%) sul prezzo di emissione.

Articolo 7 - Rimborso

Le obbligazioni in circolazione al 28 febbraio 2025 saranno ammortizzate in una unica soluzione in pari data. Il rimborso sarà effettuato senza alcuna deduzione di spesa al netto della ritenuta fiscale sugli interessi. Il prezzo di rimborso al netto della ritenuta fiscale è 91,25. Le obbligazioni cesseranno di essere fruttifere dalla data fissata per il loro rimborso.

Articolo 8 - Rimborso anticipato

La BANCA di CESENA Credito Cooperativo di Cesena e Ronta Srl si riserva la facoltà di procedere, trascorsi diciotto mesi dalla data di emissione, al rimborso anticipato totale o parziale delle obbligazioni in circolazione, con preavviso di almeno un mese. La comunicazione del rimborso anticipato avverrà tramite diretta comunicazione al possessore del titolo.

I clienti a loro volta hanno la facoltà di chiedere il rimborso anticipato trascorsi ventiquattro mesi dalla data di emissione. Il rimborso sarà effettuato ad un prezzo che terrà conto degli interessi fino a quel momento maturati e capitalizzati sul capitale iniziale e senza alcuna deduzione di spese. Le obbligazioni assoggettate al rimborso anticipato cesseranno di essere fruttifere dalla data stabilita per il loro rimborso.

Articolo 9 - Garanzie

Il rimborso del capitale ed il pagamento degli interessi sono garantiti dal patrimonio della Banca di Cesena - Credito Cooperativo di Cesena e Ronta Srl che aderisce al Fondo Centrale di Garanzia costituito presso Iccrea Spa. Le obbligazioni non rientrano fra gli strumenti di raccolta assistiti dai fondi di tutela dei depositi del Credito Cooperativo.

Articolo 10 - Termine di prescrizione e decadenza

I diritti degli obbligazionisti si prescrivono decorsi dieci anni dalla data in cui l'obbligazione è divenuta rimborsabile.

Articolo 11 - Regime fiscale

Sono a carico degli obbligazionisti le imposte e tasse presenti e future che per legge colpissero o dovessero colpire le presenti obbligazioni e/o relativi interessi. Dal 1° gennaio 1997 agli interessi, premi ed altri frutti delle obbligazioni si rende applicabile l'imposta sostitutiva sui redditi nella misura del 12,50%, secondo le disposizioni previste dal Decreto Legislativo 1° aprile 1996, n.239.

Articolo 12 - Tassazione sulle plusvalenze

Le plusvalenze diverse da quelle conseguite nell'esercizio di imprese commerciali realizzate mediante cessione a titolo oneroso, ovvero rimborso dei titoli (art. 81 del T.U.I.R. come modificato dall'art. 3 del D.Lgs. 461/97), sono soggette ad una imposta sostitutiva delle imposte sui redditi con aliquota del 12,50%.

Le plusvalenze e minusvalenze sono determinate secondo i criteri stabiliti dall'art. 82 del T.M.R. come modificato dall'art. 4 del D.Lgs. 461/97 e secondo i regimi di cui agli art. 5, 6 e 7 del medesimo Decreto Legislativo.

Articolo 13 - Varie

Il possesso delle obbligazioni comporta la piena accettazione di tutte le condizioni fissate nel presente regolamento.

I titoli non sono cedibili e potranno essere trasferiti solo per successione ereditaria.

Articolo 14 - Foro competente

Per qualsiasi controversia connessa con il prestito obbligazionario, le obbligazioni o il presente regolamento, è competente in via esclusiva il Foro di Forlì.